

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO

Regolamento ammissione a socio,
sottoscrizione capitale sociale e
contributo annuo dei soci ai sensi
dell'Art. 2615 ter C.C.

AI SENSI DELGLI ART.7 E 11 DELLO STATUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/10/2018
AGGIORNAMENTO DEL 04/12/2018

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento contiene le disposizioni inerenti:

- l'ammissione a socio;
- la sottoscrizione del capitale sociale;
- il versamento annuo del socio ai sensi dell'Art. 2615 ter del Codice Civile

della società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a:

- soggetti (pubblici e privati) che intendono chiedere l'ammissione a socio (Art. 7 dello Statuto);
- i soci, compresi coloro che sottoscrivono quote di capitale in seguito a compravendita delle quote oppure in seguito a un aumento di capitale (Artt. 7bis, 10 e 11 dello Statuto);

Parte I – Ammissione a socio

Art. 3 – Competenze

a) La domanda di ammissione a nuovo socio deve essere presentata dall'organo competente ai sensi dell'Art. 8 del D.Lgs 175/16 in caso di soggetto pubblico, ovvero dall'organo competente previsto dallo statuto in caso di soggetto privato.

b) La domanda di ammissione viene preventivamente esaminata dal Presidente in merito al possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento e per la verifica del rispetto delle forme statutarie e regolamentari.

c) L'Organo di amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio preventivamente vagliata, ai sensi del precedente comma b.

Art. 4 – Requisiti

a) Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14 esclusivamente:

- i. la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino e le CCIAA;
- ii. i comuni e le relative unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- iii. le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, i consorzi di operatori turistici di cui all'articolo 18¹ della L.R. 14/16, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'articolo 9² della L.R. 14/16;
- iv. gli enti e le associazioni interessati alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
- v. gli istituti bancari e le fondazioni bancarie;

¹ Cfr. [Legge Regione Piemonte n. 14/2016](#)

² idem

Art. 5 – Procedura

a) Possono presentare domanda di ammissione a nuovi soci:

- i. i soggetti pubblici dotati dei requisiti di cui al precedente art. 2 che presentino apposita istanza scritta ai sensi del presente regolamento e attraverso il modulo ivi allegato inviandolo all'indirizzo PEC: enteturismo@confcommercio.legalmail.it;
- ii. i soggetti privati dotati dei requisiti di cui al precedente art. 2 attraverso procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso viene pubblicato nella sezione apposita "Amministrazione Trasparente" del sito web www.langheroero.it

b) Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. L'Organo di Amministrazione

c) Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione saranno motivati e potranno essere soggetti a impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

d) I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

PARTE II – Sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale da parte dei soci

Art. 6 – Termini e condizioni

I soci che intendono sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale in seguito a una delibera di aumento di capitale devono inviare l'atto predisposto dall'organo competente contenente l'indicazione della quota di capitale che intendono sottoscrivere e inviarla all'Ente Turismo via PEC: enteturismo@confcommercio.legalmail.it.

La comunicazione di sottoscrizione del capitale sociale deve avvenire entro i termini previsti dalla delibera assembleare di aumento di capitale.

Il Presidente di Ente Turismo provvede a eseguire le opportune verifiche e, in caso di inammissibilità dell'operazione, dare immediata comunicazione al socio con le relative motivazioni.

Se entro il termine di 5 giorni dalla trasmissione dell'atto di delibera di sottoscrizione il socio non riceve comunicazione contraria da parte di Ente Turismo, il socio è tenuto entro 30 giorni a sottoscrivere e versare in denaro il capitale.

PARTE III – Versamento contributo annuo da parte dei soci

Art. 7 – Termini e condizioni

I soci di Ente Turismo sono tenuti al versamento del contributo annuo ai sensi dell'Art. 2615 ter del Codice Civile entro il 30 giugno di ogni anno (Art. 11.1 dello Statuto Sociale).

I soggetti che sottoscrivono capitale sociale durante un esercizio sociale in seguito a:

- ammissione a nuovo socio;

- sottoscrizione di aumento di capitale;

I soggetti che acquistano quote di partecipazione di capitale sociale in seguito a compravendita di quote sono tenuti al versamento del contributo relativo all'esercizio sociale in cui è avvenuto l'acquisto, a meno che questo non sia già stato versato dal cedente.

Art. 8 – Norme transitorie

I soggetti che sottoscrivono o hanno sottoscritto quote di capitale nell'anno 2018, in seguito all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 28/09/2018, dovranno versare il contributo ai sensi dell'Art.11, commi 1 e 2 dello statuto a partire dall'anno 2019.